

e 14.4. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 14.6 (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento*).

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	404
<i>Votanti</i>	398
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	187
<i>Hanno votato no</i> .	211).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.5 (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento*), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	375
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gazzilli. 14.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Questo emendamento tende a ridurre da cinque a due anni il periodo necessario per l'ammissione degli avvocati al concorso speciale loro riservato. A mio parere, cinque anni di professione sono eccessivi e due anni, tenuto conto del tirocinio pregresso, sono più che sufficienti. Per le stesse ragioni, Presidente, a mio avviso deve essere approvato il mio emendamento 14.4. Mi riservo di intervenire in seguito sul mio emendamento 14.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 14.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	397
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	187
<i>Hanno votato no</i> .	210).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gazzilli 14.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il mio emendamento 14.3 estende la platea di coloro che possono partecipare al concorso, che non deve essere riservato soltanto agli avvocati ma la possibilità di parteciparvi deve essere estesa anche a coloro che, per qualunque ragione, hanno avuto la ventura di esercitare, per un periodo congruo, l'attività giudiziaria con funzioni onorarie. Anche in questo caso vi è una professionalità pregressa che deve essere adeguatamente valorizzata; ritengo non vi siano motivi ostativi per i quali tali soggetti non possano usufruire del beneficio in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 14.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	407
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	192
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 14.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	410
<i>Votanti</i>	404
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	189
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.6 *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	406
<i>Votanti</i>	405
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	398
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	406
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	229
<i>Hanno votato no</i> ..	177).

(Esame dell'articolo 15 – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A – A.C. 7377 sezione 15)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	403
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	226
<i>Hanno votato no</i> ..	177).

(Esame dell'articolo 16 – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A – A.C. 7377 sezione 16)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Gazzilli 16.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gazzilli 16.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il mio emendamento 16.1 si muove nell'ottica della quale ho parlato in precedenza. Agli avvocati che superano il concorso viene richiesto il tirocinio di un anno: per coloro che hanno svolto la professione di avvocato per ben cinque anni, previa adeguata pratica, ritengo che la durata di tale tirocinio sia eccessiva. Tuttavia, residuano esigenze di apprendimento delle specifiche tecniche interne alla magistratura che possono essere ben soddisfatte da un tirocinio di durata ridotta a sei mesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetto Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, questo passaggio è la conferma di ciò che stavo dicendo nel momento in cui lei mi ha tolto la parola; si tratta di una contraddizione forte.

In precedenza, abbiamo ascoltato lo stesso onorevole Parrelli che, a proposito dei magistrati, ha quasi minimizzato l'importanza dei sei mesi in più o in meno di tirocinio, con una tesi francamente un po' forzata e non condivisibile: se si ritiene che sei mesi in più o in meno di tirocinio

non incidano, lo si abolisca. Comprendiamo bene che non è così, perché tutto dipende dalla serietà e dalle modalità della selezione, nonché dalla formazione professionale.

Colgo l'occasione di questo passaggio per sottolineare che la contraddizione emerge in tutta la sua consistenza e, pertanto, noi voteremo a favore dell'emendamento Gazzilli 16.1 nel presupposto che non sia stata compiuta la scelta in ordine alla necessità o meno della formazione, con riferimento alla durata della maturata esperienza professionale da parte dell'avvocato candidato ad accedere alla magistratura.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, mi corre l'obbligo — come si suol dire — di chiarire che quella dell'articolo 16 è una norma a regime, mentre quella che abbiamo precedentemente esaminato, concernente i dodicidici mesi del tirocinio ordinario, prevede una possibilità ed un'eventualità.

A regime, per gli uditori giudiziari il tirocinio dura 18 mesi; a regime, per gli avvocati che vincono il concorso a loro riservato il tirocinio è di 12 mesi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	406
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	192
<i>Hanno votato no</i>	214).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	408
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	224
<i>Hanno votato no</i> .	184).

(Esame dell'articolo 17 – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A – A.C. 7377 sezione 17)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	405
<i>Votanti</i>	238
<i>Astenuti</i>	167
<i>Maggioranza</i>	120
<i>Hanno votato sì</i>	219
<i>Hanno votato no</i> ..	19).

(Esame dell'articolo 18 – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 7377 sezione 18)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gazzilli 18.1 e Mantovano 18.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Intervengo a sostegno del mio emendamento 18.3, che è assolutamente identico all'emendamento Gazzilli 18.1 e che propone la soppressione di questa norma.

Signor Presidente, all'indomani della seconda guerra mondiale, nel clima di macerie che ha seguito quel gravissimo conflitto, vi era un'assoluta urgenza di immettere in servizio nuovi magistrati e si fece un concorso per soli titoli; quei magistrati vennero definiti, ricorrendo al nome dell'allora ministro guardasigilli, « togliazzini ». Negli anni seguenti, quando ci si trovava di fronte a qualche decisione giudiziaria che sollevava perplessità maggiori di quelle che normalmente sollevano le decisioni giudiziarie, ci si poneva il dubbio se quella sentenza o quell'ordinanza non fosse stata redatta da un cosiddetto « togliazzino » *(Commenti del deputato Saia)*.

Io non oso adoperare diminutivi con riferimento ai magistrati che entreranno in servizio con queste regole volute dall'attuale ministro guardasigilli *(Commenti del deputato Saia)*, mi permetto soltanto di osservare che ritengo assolutamente incongruo che i mille magistrati che si vogliono immettere in servizio facciano un concorso meno rigoroso rispetto alla regola, perché questo articolo prevede soltanto lo svolgimento di due prove scritte

rispetto alle tre ordinariamente previste. E quindi questo non è solo un ulteriore indizio, ma un'ulteriore prova del generale abbassamento di rigore e di serietà dei criteri di accesso alla magistratura, cui mira nei fatti — al di là delle intenzioni — questo provvedimento.

ANTONIO SAIA. Ma non vi vergognate per niente?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Presidente, le ragioni testé esposte dall'onorevole Mantovano sono le stesse per le quali Forza Italia intende votare contro questo articolo. Non si comprende perché, sia pure in sede di prima applicazione della legge, le prove scritte che dovranno essere affrontate dai concorrenti che intendono partecipare a questi tre concorsi per uditore giudiziario debbano essere ridotte soltanto a due. La ragione — ripeto — rimane assolutamente oscura!

Ma quello che in particolare preoccupa in questa disposizione è il comma 4 che attribuisce al ministro della giustizia addirittura la facoltà di richiamare all'interno della magistratura candidati che non abbiano utilmente superato le prove, che non siano risultati idonei per non aver riportato il punteggio minimo. Questa disposizione non garantisce affatto che all'interno della magistratura intervengano persone idonee e capaci.

Con questo intervento, ho illustrato il successivo emendamento 18.2 a mia firma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Dopo la conclusione della seconda guerra mondiale vi erano grandi macerie materiali, ma vi era anche una grande tensione morale e spirituale nel paese, caro Mantovano (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Demo-*

cratici di sinistra-l'Ulivo e Comunista). E questo ha portato ai frutti dei quali anche tu stai godendo: alla libertà e alla democrazia nel funzionamento di questo paese!

Quanto ai « togliattini » avresti dovuto aggiungere — forse la tua giovane età, non ti ha consentito di saperlo per diretta esperienza — che essi diedero un'ottima prova di sé. Ti dico questo non perché parlo dall'altra parte politica, ma perché dall'interno della stessa magistratura vennero tali apprezzamenti.

Questa situazione straordinaria attuale va, quindi, affrontata con mezzi straordinari. Questa è la ragione: va affrontata con mezzi straordinari non per *défaillance* morale, ma perché la democrazia deve sapere anche funzionare e non solo essere declamata (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo e Comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, l'eccezionalità del momento non deve però portare a ricreare le stesse macerie di cui sopra. I sistemi di reclutamento e l'abbassamento del tono, già messi in luce dai miei colleghi, mi esimono dall'esprimermi ulteriormente accordandomi alle precedenti considerazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gazzilli 18.1 e Mantovano 18.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	403
Votanti	400
Astenuti	3
Maggioranza	201
Hanno votato sì	191
Hanno votato no	209

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gazzilli 18.2 e Benedetti Valentini 18.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, cari colleghi, non vorrei adesso replicare perché non so se questa è la sede. Non possiamo rimetterci a discutere dei massimi sistemi su ogni provvedimento.

Il collega Mantovano è partito da una considerazione storica ed ha fatto riferimento alle macerie da cui si usciva per riferirsi al tema intorno al quale stiamo affaticandoci. Cerchiamo dunque di non allargare troppo il dibattito, anche se siamo in una sede politica e nulla vieta che lo facciamo, in tutta libertà.

Poiché mi colloco, anagraficamente (e anche come anagrafe politica), tra il giovane e valoroso collega, onorevole Mantovano, e l'appena meno giovane, ma altrettanto valoroso, onorevole Parrelli, avendo compiuto qualche decennio di cammino anch'io, onorevole Parrelli, potrei dirle che nessuno è soltanto erogatore o soltanto fruitore di libertà. Le potrei ricordare che qualcuno di noi nel dopoguerra ha compiuto un percorso in cui gli si è contestato il diritto di parlare e di esistere e sono state intraprese procedure per metterlo al bando ed ha offerto un patrimonio di sacrifici, anche di vite umane e di giovani (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*). Ognuno si è conquistato la libertà sul fronte della democrazia vissuta e mai *octroyée*. Chi viene dalla nostra tradizione politica assapora e comprende fino in fondo la democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*), soprattutto perché ha sperimentato quanto sia dura la strada per conquistarla, visto che non gliel'ha regalata nessuno, nella maniera più assoluta (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

Ho ribadito questo — mi auguro una volta per tutte —, ma se sarà necessario continueremo a farlo perché non vi sono

revisioni o aggiornamenti che tengano rispetto alla verità storica e soprattutto alla dignità pagata del proprio percorso politico. Della libertà regalata altri assaporino il sale. Noi preferiamo la democrazia e la libertà conquistata (*Applausi del deputato Porcu*).

ANTONIO SAIA. Perché l'avete conquistata voi?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Tutto ciò premesso, per quello che riguarda il tema diciamo subito che noi siamo abituati a parlare con argomenti concreti e con prove provate. Prima abbiamo detto all'unisono, con i colleghi Gazzilli, Mantovano e Copercini, che qui si varano misure, con la scusa, il pretesto, la motivazione, dell'emergenza, che tendono ad abbassare il livello qualitativo e le garanzie della qualità dei magistrati che invece i cittadini (e anche gli operatori di giustizia) esigono, perché ne avvertono l'esigenza. Prima il collega Mantovano ha illustrato alcune norme che tendono ad un abbassamento del livello, poi sono stati esaminati gli emendamenti dell'onorevole Gazzilli che tendevano a garantire questi livelli di qualità, ora arriviamo al punto di prevedere al comma 4 che si possano immettere anche coloro che non sono dichiarati idonei. Voi comprendete bene che questa è una intollerabile contraddizione nelle garanzie di qualità professionale per chi deve amministrare e rendere giustizia ai cittadini, dunque il nostro non è uno slogan, non è una tesi preconcepita dell'opposizione, ma è confessato dal testo. Infatti, quando si arriva con la motivazione dell'emergenza a reclutare candidati che non siano risultati idonei, noi stiamo già dichiarando *per tabulas*, con il nostro testo normativo che recluteremo persone che non possono offrire i requisiti indispensabili. Allora il nostro comma non è pretestuoso, ma è finalizzato a rimediare allo sfascio.

Prima si è parlato di « togliattini », così come per la scuola si parla dei « sessantottini »: per carità, non scomodiamo i massimi sistemi, la gente ci chiede qualità,

per la scuola, per la giustizia, per la sanità. Questo chiede il cittadino: qualità e relative garanzie! Il nostro emendamento punta a tale obiettivo, la vostra opposizione va in senso contrario e ci fa ritenere che si gioca allo sfascio del sistema. Noi invece puntiamo a ricostruirne la qualità e l'attendibilità (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gazzilli 18.2 e Benedetti Valentini 18.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	397
Votanti	391
Astenuti	6
Maggioranza	196
Hanno votato sì	185
Hanno votato no	206

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non volevo intervenire, e non sono intervenuto a proposito dell'immissione degli avvocati, però, parliamoci chiaro, una questione puramente tecnica è sfociata in considerazioni politiche su Togliatti, la tensione morale, eccetera: tutto questo non c'entra proprio! Stiamo sostenendo che vi è bisogno di immettere magistrati nei ruoli e che i concorsi sono obbligatori: la ragione per la quale si dovrebbero mettere a concorso mille posti, prevedendo due prove scritte, e non tre, scusatemi, dov'è? Qual è la ragione? Immettiamo i mille magistrati ma sottoponiamoli alle prove previste per tutti: dov'è la ragione per la quale si

debbono superare due prove e non tre? Per un mese prima o un mese dopo? È assurdo!

Mi meraviglio, poi, che tutto ciò si traduca in considerazioni politiche su Togliatti e su altro. È grave, inoltre, che si preveda la possibilità di assumere candidati non dichiarati idonei: per l'idoneità sono necessari 98 punti e si prevede che chi abbia conseguito 84 punti possa essere assunto. Scusate: da dove deriva questa stranezza (o come la dobbiamo chiamare, in periodi di normalità, visto che dal 1946 sono passati più di 54 anni)? Quand'è che si normalizza? La situazione è normalissima...

ELIO VELTRI. Tre gradi di giudizio sono insopportabili!

RAFFAELE MAROTTA. Abbiamo creato le sezioni stralcio, abbiamo 4 mila giudici di pace: fra poco dovremo solo dire che i magistrati togati devono andare a casa! Per quanto riguarda gli avvocati, per l'amor di Dio, nessun pregiudizio, ma chiedo: si pone una questione di potenziamento o di osmosi? Se si tratta di una questione di potenziamento, non vi è bisogno di ricorrere agli avvocati, poiché si può mettere a concorso un maggior numero di posti; se si pone una questione di osmosi, scusatemi, le considerazioni dell'avvocato Trantino sono pertinenti: come potete pensare che un avvocato dopo cinque anni di professione receda a fare il magistrato? Si tratta, infatti, di una recessione, perché un avvocato avviato nella professione guadagna quattro volte quello che guadagna un uditore giudiziario!

Allora, il pericolo di un esercizio non effettivo della professione per cinque anni è evidente, il pericolo della perdita di qualità è evidentissimo. Tuttavia, le considerazioni, purtroppo fondate, non valgono niente di fronte alle cosiddette considerazioni politiche: io mi sono dissociato dal mio gruppo quando non ho ritenuto fondati gli emendamenti proposti, ma dall'altra parte la blindatura politica è tale che non so come si possa ragionare in

quest'aula! Si pone un problema tecnico, questa è la verità, ma sembra del tutto inutile avanzare obiezioni: mi asterrò, quindi, dall'intervenire ulteriormente perché è perfettamente inutile!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, desidero rilevare che vi è un precedente, che risale a circa 25 anni fa, nel quale si diede ad un ministro la facoltà di considerare vincenti i non vincenti. Naturalmente il ministro dell'epoca — di cui non faccio il nome perché persona defunta, ma a suo tempo in pubblico lo feci davanti ad una commissione internazionale che mi interpellava sulle ragioni dello sfascio del sistema universitario italiano — si avvale ovviamente di quella facoltà portando a vincitori *ope legis, ope decreti*, coloro che non avevano i requisiti previsti dalla medesima legge. Tuttavia, desidero sottolineare un altro aspetto, vale a dire che vi è un'analogia tra lo sfascio della magistratura e lo sfascio del sistema universitario ed è la seguente: attenzione, quando si procede a fare le infornate di massa, i primi a soffrirne sono proprio i meritevoli. Noi non abbiamo uno sfascio casuale, abbiamo uno sfascio per insufficienza di numeri di magistrati inseriti e, talora, per insufficienza degli organici dovuta ad una scarsa attenzione nei confronti dei problemi della giustizia da parte dei Governi ed anche dei Parlamenti. Non si rimedia facendo una grande infornata, perché si crea un'altra condizione di crisi e una maggiore difficoltà per i giovani più meritevoli provenienti dalle università italiane, i quali non avranno le stesse possibilità che hanno oggi, ma assai più ristrette, e probabilmente per qualche anno nessuna possibilità, di accedere alla carriera di magistrato. Viceversa, lo posso testimoniare, vi sono moltissimi giovani meritevoli che scelgono la facoltà di giurisprudenza proprio per quel motivo.

Vorrei che questo Parlamento non svendesse la qualità con la quantità e

invito i colleghi a considerare con serietà l'opportunità di evitare lo scempio di considerare vincenti coloro che vincenti non sono, cosa che negli altri concorsi per magistrati fino ad ora svolti non è mai avvenuta (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale e del deputato Possa*).

PRESIDENTE. Colleghi, assistono ai nostri lavori dalla tribuna gli studenti della facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Cagliari che frequentano il corso di storia contemporanea. Rivolghiamo loro un saluto (*Applausi*).

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	413
Votanti	406
Astenuti	7
Maggioranza	204
Hanno votato sì	224
Hanno votato no	182).

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02 della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.01 della Commissione. Ritengo comunque doveroso un chiarimento: la sigla citata nell'emendamento alle lettere *a)*, *b)* e *c)* P.D.G. significa « provvedimento del direttore generale ». I concorsi vengono banditi con provvedimento del direttore generale, ma è necessario un provvedimento legislativo per

prorogare i termini delle graduatorie proprio perché essi vengono stabiliti per legge. Volevo solo chiarire questo punto e ribadisco che il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 18.02 della Commissione, il parere del Governo è favorevole, purché il testo venga riformulato nel modo seguente: « Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace al momento dell'entrata in vigore della presente legge può essere confermato per un periodo di altri due anni ».

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, in linea di massima sono d'accordo, ma vorrei un chiarimento. Il Governo propone di prendere in considerazione il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mentre noi facevamo riferimento al magistrato che esercita tali funzioni al 1° gennaio 2000.

Il nostro timore è che la proposta governativa limiti eccessivamente la platea dei giudici onorari che possono usufruire del biennio di proroga. Se la platea è identica, sono d'accordo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la motivazione è tecnica, ma anche funzionale: occorre mantenere nell'esercizio delle funzioni i giudici di pace che esercitano le loro funzioni al momento dell'entrata in vigore della legge per non dover nominare nuovi giudici e, soprattutto, per non dover affrontare nuove spese per la preparazione professionale dei giudici di pace, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della competenza penale del giudice di pace.

La dizione « 1° gennaio 2000 » non raggiungeva lo scopo, perché quei giudici onorari non sono stati riconfermati o comunque non saranno riconfermati nel periodo di approvazione della presente legge; quindi, non vi è alcuna possibilità di riconfermarli. Se non sono stati confermati, non potrebbero più esserlo, perché, trattandosi di una norma transitoria, possono essere solo confermati e non nominati nuovamente in deroga ai principi dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie, quindi, la riformulazione proposta?

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Sì, Signor Presidente.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, vorrei sapere se si debba intendere che il giudice viene confermato per due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge oppure se si tratti di due anni ulteriori da quando scade il suo mandato normale. Mi sembra necessario che ciò venga precisato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, è evidente che il periodo ordinario è il quadriennio e quindi il periodo di due anni non può iniziare che a parte dal termine del quadriennio; non potrà mai accadere che i due anni vengano conteggiati ed aggiunti a quelli eventualmente già esercitati in esubero perché altrimenti si supererebbe il quadriennio previsto come limite massimo dalla legge. Non può che essere così.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento va letto in corrispondenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991 che fa riferimento al mandato del giudice di pace che può durare quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

Io ho proposto che, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge n. 374, coloro i quali sono in servizio al momento dell'entrata in vigore di questa legge possono essere confermati per un periodo di altri due anni, quando si ha già scaduto il secondo quadriennio. Questo è il senso dell'emendamento. Si tratta di una norma transitoria che proroga di ulteriori due anni quelli che eventualmente si trovassero già nelle condizioni di scadenza dei due mandati previsti dal comma 1 dell'articolo 7.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Vorrei rivolgermi al Governo perché l'obiezione sollevata dall'onorevole Benedetti Valentini non trova affatto una risposta scontata, nel senso che nel testo non si fa riferimento all'ambito di applicazione di questa norma ai giudici di pace che abbiano già effettuato il primo quadriennio di servizio e siano già nel secondo quadriennio di servizio; pertanto non risulta che il periodo di due anni si aggiunga al limite posto dall'articolo 7, in deroga e per una durata limitata. Credo che l'osservazione dell'onorevole Benedetti Valentini meriti una precisazione del testo. È una modifica molto semplice che può essere fatta in tempi brevi e quindi si potrebbe accantonare l'articolo aggiuntivo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Forse la correzione è la seguente: « anche in deroga ai limiti previsti (...) ».

ALFREDO MANTOVANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Presidente, i casi sono più di uno. Alla scadenza del primo quadriennio...

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. C'è il secondo!

ALFREDO MANTOVANO. Sì, lo diceva anche *monsieur de La Palice*. Alla scadenza del primo quadriennio è prevista una conferma ma questa avviene se vi è stata un'adeguata verifica. Qui la proroga automatica non sarebbe a stretto rigore necessaria, però bisogna dirlo, mentre si spiega alla fine del secondo quadriennio. Bisogna specificare quando il meccanismo viene avviato anche con riferimento alla decorrenza del quadriennio.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. In considerazione delle osservazioni espresse dai colleghi, il testo dell'articolo aggiuntivo potrebbe essere così riformulato: « anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace al momento dell'entrata in vigore della presente legge, può ulteriormente essere confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico ».

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche se non mi sembra la formulazione migliore, il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 18.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	398
<i>Votanti</i>	368
<i>Astenuti</i>	30
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì ...</i>	368).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 18.02 *(Nuova formulazione)* della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	365
<i>Astenuti</i>	36
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	364
<i>Hanno votato no ..</i>	1).

(Esame dell'articolo 19 – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A – A.C. 7377 sezione 19)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 19.1 *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)*.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 19.1 *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	285
<i>Astenuti</i>	110
<i>Maggioranza</i>	143
<i>Hanno votato sì</i>	283
<i>Hanno votato no ..</i>	2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	228
<i>Astenuti</i>	175
<i>Maggioranza</i>	115
<i>Hanno votato sì</i>	223
<i>Hanno votato no ..</i>	5).

(Esame dell'articolo 20 – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 7377 sezione 20)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	415
<i>Votanti</i>	228
<i>Astenuti</i>	187
<i>Maggioranza</i>	115
<i>Hanno votato sì</i>	223
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

***(Esame degli ordini del giorno
— A.C. 7377)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A — A.C. 7377 sezione 21)*.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, relativamente all'ordine del giorno Mantovano n. 9/7377/1, il Governo condivide l'esigenza in esso rappresentata, in quanto si chiede che vi sia un adeguato personale rapportato all'aumento dell'organico dei magistrati e, in particolare, degli assistenti giudiziari e degli ufficiali giudiziari. Pertanto, il Governo accoglie l'ordine del giorno in questione.

Relativamente all'ordine del giorno Cangemi n. 9/7377/2, la richiesta in esso contenuta pone — come sempre — l'annoso problema dell'inserimento dei lavoratori trimestrali nei ruoli organici. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in questione compatibilmente (come è ovvio) con la mancata copertura degli organici per le figure e le qualifiche di riferimento.

Infine, il Governo condivide totalmente l'esigenza sottolineata nell'ordine del giorno Di Capua n. 9/7377/3; peraltro, ricorda che fa parte di una proposta

governativa che per una parte è stata già approvata dal Senato. In conclusione, il Governo accoglie anche il terzo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Mantovano, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/7377/1, accolto dal Governo?

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, insisto per la votazione, anche perché nel mio ordine del giorno si parla di una necessaria contestualità tra l'ampliamento dell'organico della magistratura e quello degli ausiliari: è bene che esso sia sottolineato da un voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mantovano n. 9/7377/1, accolto dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	358
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	193
<i>Hanno votato sì</i>	279
<i>Hanno votato no</i> .	106).

Prendo atto che gli onorevoli Cangemi e Di Capua non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno n. 9/7377/2 e n. 9/7377/3.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 7377)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento nel suo complesso si apre — come del resto dice il titolo — con una norma che prevede l'aumento del ruolo organico della magistratura. Se è vero quanto abbiamo affermato inizialmente (cioè che è fuori discussione la necessità di un ampliamento dell'organico) e se è vero che semmai c'è ragione di recriminare perché il Governo non vi ha provveduto per tempo nell'attuale legislatura, ciò non toglie che non si possa che essere favorevoli (sia pure sullo spirare della legislatura) a tale misura in sé e per sé.

Lo stesso dicasi per l'articolo 2 che, sia pure in mancanza dell'accoglimento del mio emendamento, tendente ad abbassare a 150, anziché 200, il numero dei magistrati adibiti a funzioni non giurisdizionali, quanto meno stabilisce un tetto per il numero dei magistrati che vengono sottratti, appunto, alle loro precipue funzioni. Quindi non si può che essere favorevoli, sia pure con le riserve e le più che fondate recriminazioni che ho esposto, alla parte iniziale del provvedimento.

Non possiamo tuttavia non dolerci per l'andamento della discussione generale ed anche del lavoro svolto questa mattina, in cui ci siamo confrontati e abbiamo visto sostanzialmente respingere tutti gli emendamenti (per cui credo che le illusioni di qualche collega dell'opposizione in buona fede siano cadute via via che si è proceduto nelle votazioni), trovandoci di fronte ad un'assoluta blindatura del provvedimento, come è ormai nelle peggiori tradizioni della maggioranza parlamentare in questa legislatura, di tal che neanche gli emendamenti più ragionevoli e più funzionali ad un buon conseguimento dei risultati voluti hanno potuto trovare accoglimento.

Abbiamo quindi ragione di essere molto scontenti relativamente a passaggi importanti del testo: non solo, ripeto, per quanto riguarda il numero massimo di magistrati che possono essere distolti dalle loro funzioni, ma anche perché, come ho avuto modo di esporre illustrando gli emendamenti, siamo contrari al meccani-

simo dei magistrati distrettuali di cui all'articolo 4. Riteniamo che esso porterà ad una sottoutilizzazione dei magistrati e che darà anche luogo a delicati problemi e ad interferenze con il meccanismo delle tabelle infradistrettuali.

Mentre ci siamo dichiarati favorevoli alla tipologia dei casi di cui all'articolo 5, per i quali si dovrebbero impiegare questi magistrati distrettuali, assolutamente non siamo favorevoli al contenuto dell'articolo 7, che prevede programmaticamente una sorta di utilizzazione arbitraria per un verso e — per quanto concerne il comma 2 — di sottoutilizzazione o di utilizzazione impropria dei magistrati.

Non siamo poi stati minimamente ascoltati nel concreto, perché non è stata accolta alcuna parte delle nostre indicazioni, relativamente alle modalità di selezione dei magistrati. Su questo direi che abbiamo speso le parole più dure, più forti e più argomentate. Non ci siamo espressi a colpi di *slogan*, ma dimostrando in vari passaggi che in questo modo viene largamente compromessa la serietà dei concorsi, perché il meccanismo dei correttori esterni è tale da degradare la qualità del concorso stesso in termini di attendibilità e di omogeneità della valutazione e, infine, di perdita della collegialità, tutte garanzie alle quali questo provvedimento rinuncia volutamente, con conseguenze sicuramente molto gravi. Abbiamo anche sottolineato che è il testo stesso a denunciare la rinuncia alla selezione qualitativa, se è vero che si concepiscono addirittura immissioni di magistrati non giudicati idonei (perfino questo, il che è un assurdo ed è una contraddizione in termini) e in molti casi si prevedono addirittura prove di concorso di numero e qualità inferiori a quello dei normali concorsi in magistratura. Peggio ancora, si prevede addirittura la riduzione del periodo di uditorato, rinviando ad improbabili e inattendibili corsi — che io ho chiamato « di recupero » —, assestando un ulteriore colpo alla credibilità della selezione.

Non vi è inoltre condivisione — e questo in sintonia con le organizzazioni

forensi, che sono state consultate — sui meccanismi di immissione di una quota di esercenti la professione forense nei ranghi della magistratura. Quindi, dopo aver ribadito che siamo senz'altro favorevoli al principio dell'immissione di quote di avvocati nei ranghi della magistratura, abbiamo però denunciato il fatto che non si siano nemmeno dimostrate la coerenza e la decisione di scegliere tra il meccanismo dell'immissione per titoli e per *curriculum* degli avvocati candidati appunto a fare ingresso nella magistratura e l'altro criterio, quello del concorso, che non può assolutamente essere più oneroso e più rigoroso rispetto a quello dei magistrati, nel momento in cui agli avvocati si chiede anche di aver esercitato la loro professione per un certo numero di anni.

È stato respinto anche un emendamento dell'onorevole Gazzilli — che riguardava forse un aspetto non principale, anche se non trascurabile — che prevedeva titoli di priorità per coloro che avessero esercitato, di fatto, funzioni giurisdizionali nella magistratura onoraria.

Si tratta di norme, quindi, che ci fanno veramente dubitare dell'efficacia del provvedimento e della sua congruità. Non sono stati neanche fissati — nonostante l'appello lanciato dalla stessa Commissione — riferimenti temporali precisi per l'espletamento dei primi concorsi e per l'immissione effettiva, reale e concreta di magistrati per sopperire alle gravi carenze con cui ci dobbiamo confrontare.

In conclusione, condividiamo la finalità del provvedimento — ci mancherebbe altro! — e le norme relative alla prevista immissione di mille unità — vedremo se, come e quando —, ma non condividiamo affatto, per ragioni concrete e profondamente motivate, argomentate e supportate dall'esperienza pratica, i meccanismi, le procedure, i criteri ed i parametri con i quali l'obiettivo dovrebbe essere perseguito.

Vorrei concludere dicendo che molte volte alcuni esponenti della maggioranza di Governo hanno sottolineato il fatto che questo provvedimento rappresenta il tassello di un disegno più ampio che la

maggioranza di sinistra-centro sta portando avanti in questi anni: a nome del gruppo di Alleanza nazionale devo contrappormi a questa tesi, perché proprio i dibattiti svoltisi in questi giorni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso le singole corti — che sono rituali, ma che hanno una loro sostanza, visti i dati che sottopongono al nostro esame critico — hanno denunciato l'eccessività dei provvedimenti di legge licenziati in riferimento all'illeggibilità di un disegno organico e coerente che li leghi l'uno all'altro, rendendoli coerenti fra di loro. La maggior parte degli operatori del settore ha dimostrato l'irrintracciabilità di un disegno organico ed omogeneo sotto questo profilo. Chi ha voluto sottolineare i risultati positivi, dal punto di vista qualitativo e numerico, conseguiti grazie all'azione svolta negli ultimi due anni è stato clamorosamente smentito sia dall'aumento dei tempi medi registrati nell'espletamento della procedura sia dalla grave e sconcertante considerazione che i cittadini non denunciano più i reati e che non si può certamente risolvere il problema dicendo che grazie alla depenalizzazione non esistono più procedimenti penali o che, avendo scoraggiato i cittadini dall'adire la giustizia civile, non esiste più la materia del contenzioso civile o che essa sia diminuita.

Quindi questo disegno non si ravvisa ed arrivare alla fine della legislatura con un provvedimento indubbiamente abbracciato volto ad aumentare l'organico...

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, lei ha dieci minuti a disposizione, ma non può tutte le volte sfiorare i tempi.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. ...non è certamente una scelta coerente.

Annuncio quindi che il mio gruppo si asterrà dal voto sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, annuncio che il gruppo di Forza Italia si asterrà dal voto finale del disegno di legge concernente l'aumento del ruolo organico e la disciplina dell'accesso in magistratura.

Come ho già detto in discussione generale, molti sono gli aspetti positivi del disegno di legge in questione che, oltre tutto, rispetto al testo licenziato dal Senato ha subito non pochi miglioramenti.

È appena il caso di ricordare che la principale misura a sollievo della nostra disastrosa giustizia consiste in un apprezzabile aumento dell'organico della magistratura il quale, tuttavia, sarà ancora inadeguato in relazione alle prorompenti esigenze del settore e neppure corrisponderà agli auspici degli operatori più avveduti.

Trattasi di una decisa inversione di tendenza, nell'atteggiamento sinora tenuto dai gestori della cosa pubblica, che trova riscontro nella limitazione a 200 unità dei magistrati utilizzabili in funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie e, dunque, in un'ottica di recupero spinto delle risorse umane ai compiti propri delle rispettive qualifiche.

Non del tutto negativa appare la istituzione delle piante organiche dei magistrati distrettuali che, completando il meccanismo delle tabelle infradistrettuali previsto dalla legge n. 133 del 1998, consentirà di risolvere con tempestività le disfunzioni correlate all'assenza ovvero alla temporanea insufficienza del personale di magistratura in qualsiasi ufficio del distretto.

Inoltre, nulla abbiamo da eccepire in merito alle disposizioni attinenti all'espletamento delle prove scritte in sedi periferiche, alla costituzione di sottocommissioni ed alla quantità delle correzioni e degli esami orali da espletare mensilmente, essendo più che evidente la condivisibile intenzione di affrettare lo svolgimento delle operazioni concorsuali, che è divenuto ormai intollerabilmente lungo.

A tal fine il Governo ha deliberato di prevedere anche la nomina di correttori esterni, già praticata in altri paesi, ma

proprio a proposito di questo nuovo istituto si sono registrate forti resistenze sul rilievo che esso potrebbe determinare gravi inconvenienti di carattere organizzativo e pregiudicare la trasparenza dei concorsi per la mancanza di collegialità e di imparzialità del giudizio, mentre le esigenze di speditezza delle operazioni concorsuali potrebbero essere facilmente soddisfatte con il semplice incremento numerico dei componenti le commissioni esaminatrici.

Ma la maggioranza ha inteso mantenere l'istituto, così come è stato mantenuto il testo adottato dalla Commissione giustizia relativamente ai requisiti dei correttori esterni che tuttora restano determinati in maniera assai generica ed elastica, senza possibilità di apprezzamento discrezionale da parte degli organi competenti alla nomina, cioè dei consigli giudiziari, almeno per quel che concerne gli avvocati e i professori universitari.

Infine, per quanto riguarda il concorso riservato agli avvocati, nessuna delle modifiche proposte da Forza Italia è stata approvata in quest'aula.

Il requisito per l'accesso, quindi, resta fissato in cinque anni di esercizio della professione o di funzioni giudiziarie e, dunque, rimane eccessivo e privo di giustificazione se si considera che il concorso si articola su tre prove scritte ed una prova orale aventi difficoltà pari se non superiori a quelle previste per il concorso ordinario.

Resta fermo il disposto dell'articolo 81 e cioè l'espletamento di concorsi facilitati nella prima applicazione della legge nonché il potere del ministro della giustizia di immettere nei ruoli i candidati non idonei per difetto del punteggio complessivo minimo che abbiano, però, riportato la sufficienza in tutte le prove.

Sulla violazione del principio di eguaglianza e sulla mancanza delle garanzie di capacità e di preparazione che ogni concorso dovrebbe offrire non è il caso di interloquire.

In questo demagogico guazzabuglio non intendiamo essere coinvolti e, pertanto, per le ragioni esposte e per quelle

più ampiamente illustrate in precedenza, dissociamo le nostre responsabilità da quelle della maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'aumento del ruolo organico e la disciplina dell'accesso in magistratura sono gli argomenti di questo disegno di legge.

La proposta dell'aumento del ruolo organico è da noi in larga parte condivisibile; l'abbiamo sempre ritenuta necessaria, indispensabile, senza con ciò entrare nel merito specifico di quanto previsto dal provvedimento in esame. Del resto si tratta di una esigenza che si riallaccia a quanto da sempre non solo noi affermiamo (lo hanno detto infatti anche eminenti personaggi del mondo giurisprudenziale e le relazioni, che di anno in anno vengono fatte, sottolineano lo stato deficitario dell'amministrazione della giustizia). Dunque un aumento del ruolo organico ben venga, anche se bisognerà analizzare le modalità con cui ciò avverrà, alla luce della normativa che stiamo per approvare.

Deve essere innanzitutto chiarito che, più che un aumento, si renderebbe necessario realizzare una migliore razionalizzazione degli organici in grado di ridurre la forbice tra l'organico e il numero dei magistrati effettivamente in servizio; abbiamo ascoltato dati relativi a malattie, distacchi e assenze dal servizio. Le assegnazioni corrispondono ad esigenze reali, ma gli aumenti dovrebbero avvenire dopo una chiara e sicura elaborazione degli indici di lavoro che riesca a definire, con un'accettabile approssimazione, le esigenze vere ed effettive degli uffici giudiziari. Bisogna augurarsi che le nuove assegnazioni, che l'aumento di organico comporta, e il relativo passaggio di ruoli corrispondano ad una revisione degli organici sulla base di questi nuovi indici

quanto più possibile oggettivi e trasparenti, cosa che in Italia, di solito, è molto difficile da ottenersi.

Si deve anche sottolineare la necessità che ogni aumento dell'organico sia accompagnato dalle dotazioni di personale e di strutture, altrimenti vi sarà il rischio di perpetuare una concezione vecchia e superata della magistratura. Oggi il magistrato dovrebbe essere di stimolo e coordinatore dell'attività di un ufficio che lo vede *in primis* responsabile e non factotum, come spesso lo individua, nelle sue funzioni, questo disegno di legge.

Molte disposizioni del provvedimento corrispondono ad esigenze reali ed urgenti; è senz'altro indispensabile sbloccare l'attuale paralisi dei concorsi in magistratura per giungere in tempi brevi alla copertura delle vacanze; viceversa, stabilire un ordine puntuale e dettagliato di norme potrebbe comportare, addirittura, un peggioramento delle condizioni. Sotto questo punto di vista, è senz'altro auspicabile che l'inserimento degli avvocati in magistratura avvenga attraverso una razionale riflessione e che siano approvate norme in grado di garantire la professionalità dei nuovi giudici reclutati mediante un unico severo concorso uguale per tutti. Ciò nel supremo interesse dei cittadini e della giustizia.

La scelta di riservare una quota agli avvocati contribuisce all'idea unitaria di giurisdizione fra avvocatura e magistratura, entrambe protagoniste, auspicabile da sempre o che noi, perlomeno, così riteniamo. Al Senato abbiamo espresso un voto favorevole su questo disegno di legge ma, in questa sede, modificheremo la nostra posizione, anche alla luce delle gravi turbative — di cui ho avuto modo di parlare in occasione del dibattito sull'impianto emendativo — che sono giunte dall'Associazione nazionale dei magistrati e dall'Unione delle camere penali. Ciascuno considera la giustizia, per così dire, come un proprio territorio di caccia; noi della Lega nord Padania la intendiamo, invece, come il supremo servizio che lo Stato deve rendere al cittadino; pertanto, mal sopportiamo queste intrusioni e que-